



DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 37

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito. (52) **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220. (52)**

Versione in vigore dal 4 gennaio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 53

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	II — Il processo
Capo	I — Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado
Sezione	IV — La decisione della controversia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(52) Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-37-pubblicazione-e-comunicazione-della-sentenza>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it